



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE Sezione specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

parte ricorrente, dando atto di esser stato amministratore della società sino al dicembre 2015 ha chiesto di poter accedere alla documentazione sociale indicata in ricorso , ex art 2476 comma 2 c.c , attese le richieste in tal senso rivolte inutilmente alla società.

Parte resistente ha dedotto:

- che il ricorrente riveste illegittimamente la qualità di socio di **A** dal momento che avrebbe già dovuto cedere, la propria quota di partecipazione alla socia di maggioranza **B** in forza di obblighi contrattualmente assunti e della opzione call a quest'ultima riconosciuta;
- che il ricorrente aveva altresì sottoscritto un accordo transattivo il 29.6.2016 , pienamente valido ed efficace nel quale fra l'altro era stato previsto anche un aumento di capitale a pagamento, che sarebbe stato sottoscritto dalla sola **B** ;
- che detto aumento di capitale era stato deliberato nell'assemblea di **A** s.r.l. e poi sottoscritto dalla sola **B** sicchè il **C** a seguito della diluizione operata con detta operazione risultava socio solo per il restante 3,55 % delle quote.
- che con detto accordo era stato altresì stipulato un patto di non concorrenza.



- che il ricorrente era stato comunque amministratore sino al 2015 e i documenti che chiedeva di poter visionare erano in massima parte relativi al periodo in cui egli aveva ricoperto detta carica

Ha affermato che il ricorrente in ragione di quanto sopra formulando la richiesta di accesso ai documenti sociali aveva richiesto strumentalmente e “abusivamente” di poter accedere alla documentazione sociale;

ha contestato la sussistenza del *periculum* ed affermato per contro la sussistenza per la società di pericolo derivante dall’accesso.

Ha chiesto dunque il rigetto della domanda cautelare ed altresì preliminarmente ha chiesto che il procedimento de quo venisse trattato congiuntamente al procedimento per sequestro giudiziario di quote già instaurato davanti a questo Tribunale (RG :) da **B** s.p.a.

ooo

Va rilevato che il diritto di controllo del socio non amministratore previsto dall’art.2476, secondo comma, c.c. configura un diritto incondizionato del socio, rispetto al quale vale il solo generale divieto di esercizio abusivo del medesimo e l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza non potendo l’esercizio del diritto de quo corrispondere ad un pregiudizio per l’interesse sociale.

Legittimato all’esercizio di detto diritto è colui che riveste attualmente la qualità di socio ed attualmente il **C** risulta indubbiamente tale stante la visura camerale prodotta ed è inconferente il fatto che possa eventualmente perdere tale qualità in forza di attuazione di obblighi di trasferimento della quota; alla luce di ciò, la pendenza del procedimento cautelare tra i due soci non è causa “pregiudicante” di tal che va rigettata anche l’istanza di trattazione congiunta dei due procedimenti cautelari.



Va poi osservato che il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale non è condizionato alla entità della quota posseduta dal socio di tal che è indifferente che egli attualmente possieda una quota di poco più del 3% del capitale. Va ancora rilevato che solo la attualità della carica di amministratore è ostativa al diritto di accesso alle informative e agli atti sociali, nel mentre la pregressa carica di amministratore non osta a che il socio possa esercitare il diritto di accesso alla documentazione sociale, diritto che non è limitato al solo periodo successivo alla cessazione della carica (sul punto si veda anche ord Trib. Roma 27.1.2017 pubblicata in "Giurisprudenza delle Imprese").

Sotto il profilo della abusività dell'accesso e del *periculum* non rileva poi controversia che vede il C contrapposto all'altro socio (controversia in relazione alla quale peraltro la società dovrebbe trovarsi in posizione "neutra").

Infine la società ha opposto il patto di non concorrenza in termini del tutto generici senza indicare se una attività concorrenziale sia svolta dal socio e se e quale concreto pregiudizio sotto tale profilo potrebbe derivare alla società a seguito dell'accesso agli atti del socio, mentre per il socio il divieto di accesso integra *vulnus* alle possibilità stesse di verificare la gestione e l'operato della attuale amministrazione sociale.

Conclusivamente va riconosciuto al ricorrente il diritto di accesso ai documenti specificamente indicati in ricorso e di cui al dispositivo, con le modalità indicate al dispositivo medesimo onde contemperare il diritto di accesso con la necessità per la società di continuare a svolgere la sua attività.

Allo stato non si ravvisa l'opportunità di imposizione di somma di denaro ex art 614 bis c.p.c.

Le spese di lite vanno poste a carico della società parte maggiormente soccombente

P.Q.M.

il Tribunale

visti gli artt.669 bis e ss, 700 c.p.c.

ogni altra istanza di parte ricorrente rigettata



ordina a ^A in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di
consentire, a ^C e/o a suoi tecnici o professionisti incaricati,
la consultazione e l'estrazione di copia (a spese del ricorrente) del libro soci, libro
della adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro inventari, libro giornale, del
registro IVA acquisti e registro IVA vendite per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015,
2016; libro giornale, conti di mastro, libro inventari; fatture di acquisto e vendita e
comunque fatture "attive" e "passive" relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015,
2016; estratti conti correnti intestati alla società presso istituti bancari per gli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2016; dichiarazioni fiscali dei medesimi anni.

dispone altresì che gli accessi avvengano secondo un calendario che verrà
concordato tra le parti; in difetto di accordo, dispone che parte resistente entro 7
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento comunichi per iscritto a
controparte un calendario mensile di 3 giorni alla settimana con date e orari di
inizio dell'accesso e tra essi il ricorrente comunichi per iscritto la scelta per n. 2
accessi alla settimana (durata max di 4 ore per ciascun accesso) salvo diverso
accordo.

Condanna la resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in
€3000,000 per competenze professionali oltre € 518,00 per anticipazioni, oltre alle
spese generali e agli accessori di legge

Si comunichi

Venezia 13.5.2017.

Il giudice

Dott. Liliana Guzzo

